

Incarico Alta Specializzazione – Consulenza normativa

Obiettivo n. 1 Efficacia e efficienza dell'azione amministrativa

Indicatore: Monitoraggio giornaliero dei siti GURI, ANAC, Presidenza Consiglio dei Ministri, CODAU, MIUR, GUCE

Target: redazione di report mensili

Report mese di Marzo

Gazzetta Ufficiale

- **GU n. 52 del 4 marzo 2015**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 15 gennaio 2015, n. 2.
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative.

Non siamo diretti destinatari della circolare ma potrebbe essere ugualmente utile agli uffici che si occupano della materia.
- **GU n. 54 del 6 marzo 2015**
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22.
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23.
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Decreti attuativi Legge n. 183 del 2014 (**Jobs Act secondo atto**)
- **GU n. 61 del 14 marzo 2015**
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 25 febbraio 2015. Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Determina n. 4).
- **GU n. 62 del 16 marzo 2015**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 29 gennaio 2015, n. 1.
Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri problemi connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **GU n. 65 del 19 marzo 2015**
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DETERMINA 25 febbraio 2015.
Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) - prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3 -bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 3).
- **GU n. 66 del 20 marzo 2015**
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014.
Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

- **GU n. 70 del 25 marzo 2015**

LEGGE 24 marzo 2015, n. 33. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, recante: «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti».

LEGGE 24 marzo 2015, n. 34. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale».

Sito ANAC

- **Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015** - Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Altri siti

- **MIUR (pubblicato il 9 marzo 2015)**

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 (*Registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2015*)

Decreto del 27 marzo 2015 su accreditamento corsi

- **MEF**

Circolare sulla fattura elettronica per la P.A. - MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Circolare 9 marzo 2015 n. 1- Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa.

- **CODAU**

Analisi sintetica e commento della legge 23 dicembre 2011 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)"

Analisi sintetica e commento al decreto legge 192/2014 c.d. "Mille proroghe 2015", convertito nella legge n.11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella GU n.49 del 28 febbraio 2015.

Documento del 11.3.2015 – PROPER: verifica e raccolta informazioni per calcolo indicatori 2014

Documento del 24.3.2015 – PROPER: verifica programmazione e assunzioni 2014

Documento del 25.3.2015 – MIUR: dati di riferimento per costo standard

- **Dipartimento della Funzione Pubblica**

DPCM del 23.3.2015 - definizione dei criteri di utilizzo del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale p.a..

Giurisprudenza

1. TAR LIGURIA, SEZ. II - sentenza 5 marzo 2015 n. 257

L'art. 84 D.lgs. n. 163 del 2006 comporta che i componenti la commissione giudicatrice debbano essere scelti fra i soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza tecnica adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare. Il riferimento allo "specifico" settore esclude che sia sufficiente una "generica" competenza amministrativa in materia di conduzione di gare pubbliche.

In assenza all'interno della stazione appaltante, di funzionari competenti in relazione all'appalto oggetto di gara, i componenti della commissione in possesso delle capacità tecniche e professionali adeguate alle caratteristiche dell'appalto devono essere scelti - ai sensi dell'art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici - tra funzionari di altre amministrazioni, ovvero tra professionisti e professori universitari di ruolo.

E' illegittima, per violazione dell'art. 84 D.lgs. n. 163 del 2006, la composizione della commissione giudicatrice di una gara di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui il Presidente ed uno dei componenti (nella specie si trattava di un avvocato), non solo non rivestano qualifiche e funzioni amministrative, ma non siano nemmeno portatori di uno specifico bagaglio di conoscenze nel settore specifico cui si riferisce l'appalto, tale da consentire loro di apprezzare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti delle offerte tecniche sottoposte al loro esame.

2. CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. V - sentenza 12 marzo 2015 n. C-538/13 – conflitto di interessi

L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che l'illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che l'aggiudicatario dell'appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall'amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell'ambito dell'esame di un ricorso diretto all'annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all'offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della circostanza che un'eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell'appalto.

L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un'amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell'ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

3. TAR SARDEGNA, SEZ. I - sentenza 25 marzo 2015 n. 464 – pubblicazione informazioni sito pa

E' legittima la previsione del disciplinare di una gara di appalto di lavori, secondo cui "Eventuali rinvii del giorno della gara e successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente, Sezione Bandi di Gara/Lavori. È onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni", e secondo cui i chiarimenti da fornire ai concorrenti saranno comunicati in via esclusiva mediante pubblicazione sul sito internet della P.A..

4. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 27 marzo 2015 n. 1601 – varianti progettuali in sede di offerta

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici le offerte tecniche devono essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta»; tuttavia la valutazione delle offerte – e dunque anche della loro "incertezza assoluta" – nonché l'attribuzione dei punteggi, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice; si tratta dunque di valutazioni di merito su cui il giudice amministrativo non può esercitare alcun sindacato sostitutorio, poiché al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.

La previsione esplicita contenuta nella lex specialis della gara della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta (nel caso in questione si trattava di un appalto di lavori basato sulla progettazione preliminare), è stata oggi generalizzata dall'art. 76 del codice dei contratti pubblici (per qualsivoglia appalto); in tal caso l'Amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi.

In sede di gara di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa debbono ammettersi varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla P.A.. Inoltre risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata. In ogni caso viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.